

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS LEVICO TERME

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE E SCOPI

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Levico Terme - associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro - (A.S.D. TENNIS LEVICO TERME).

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, sviluppare e tutelare, con finalità agonistiche, sportive e propagandistiche, lo sport del tennis a carattere dilettantistico, purché esso sia regolarmente inquadrato dalla Federazione Italiana Tennis, della quale accetta statuto e regolamenti.

Nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, gli organi direttivi hanno il dovere di sostenere, tanto moralmente quanto materialmente, la disciplina sportiva su accennata secondo i principi atletico-educativi dello sport nazionale.

ART. 2

COMPOSIZIONE E SEDE

L'Associazione è composta da persone che svolgono attività in favore dello sport di cui all'art. 1.

L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge

L'Associazione si mantiene estranea ad ogni questione di carattere politico, religioso o etico.

Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI a cui è iscritta e a tutte le disposizioni statutarie della Federazione Italiana Tennis a cui è affiliata e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione Italiana Tennis stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

La sede sociale è in Levico Terme, località Al Belvedere.

ART. 3

SOCI

Il funzionamento dell'associazione è ispirato alla democraticità della struttura e l'elettività e delle cariche.

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) soci benemeriti;
- b) soci ordinari;
- c) soci atleti.

I soci benemeriti, scelti tra coloro che abbiano effettivamente contribuito all'organizzazione e allo sviluppo dell'Associazione, sono proposti all'Assemblea dei soci dal Consiglio Direttivo. Una volta nominati sono esentati dal pagamento della quota associativa.

I soci ordinari sono tutti coloro che sono regolarmente iscritti all'Associazione Tennis Levico Terme a norma del presente statuto.

I soci atleti sono coloro che svolgono attività agonistica sotto i colori dell'Associazione e si distinguono in categorie secondo i regolamenti tecnici federali.

L'ammissione ad una delle categorie di soci di cui alle lettere b) e c) è subordinata alle seguenti norme:

- presentazione della domanda;
- pagamento della quota sociale;
- accettazione senza riserva delle disposizioni del presente statuto.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

I soci e tutti coloro che accettano di agire nell'ambito dell'A.S.D.L.T. si obbligano a non adire in alcun modo le vie legali per la risoluzione di qualsiasi controversia.

ART. 4

CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni presentate per iscritto;
- b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento;
- c) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o per gravi infrazioni allo statuto o al regolamento.

Il socio può essere chiamato a dare delucidazioni al Consiglio Direttivo. I provvedimenti, per essere definitivi, dovranno essere ratificati, quando occorre, dalla Federazione. Il provvedimento sarà comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata.

ART. 5

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

ART. 6

ASSEMBLEA DEI SOCI

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria si riunisce, convocata dal Presidente, una volta all'anno entro il mese di aprile per la discussione e l'approvazione dell'attività dell'Associazione, del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e deliberare modifiche statuarie.

L'Assemblea nomina i membri del Direttivo.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in sede straordinaria dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta venga ritenuto opportuno e deve essere convocata ogni qualvolta ne facciano domanda scritta:

- a) almeno quattro consiglieri;
- b) almeno un quarto dei soci con diritto di voto.

La richiesta deve specificare i motivi per i quali si richiede la convocazione straordinaria.

L'Assemblea deve essere convocata con avviso inviato tramite strumenti informatici, nonché mediante affissione dell'avviso predetto presso la sede associativa almeno quindici giorni prima

della data fissata, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il termine in parola può essere ridotto ad almeno cinque giorni.

L'Assemblea dei soci è valida in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, un membro dello stesso Consiglio, inviterà l'Assemblea a nominare il suo presidente, anche per acclamazione. Il presidente dell'Assemblea, a sua volta, designa tra i presenti il segretario dell'Assemblea, che redigerà il processo verbale, e due scrutatori per il controllo delle votazioni.

Il presidente dell'Assemblea, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve constatare, con i dati fornitigli dal segretario, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea ed il numero dei voti validi presenti.

Tranne che nei casi specificatamente contemplati, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

I lavori dell'Assemblea sono constatati da un processo verbale, che verrà firmato dal presidente e dal segretario dell'Assemblea nonché dagli scrutatori; tale verbale sarà a disposizione di tutti i soci che ne faranno richiesta.

ART. 7

ELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto i soci di età non inferiore ai 18 (diciotto) anni compiuti, i quali non si siano resi indegni per mancanze sportive e disciplinari.

I membri del Collegio dei Revisori non possono rivestire alcuna altra carica sociale.

Tutti gli incarichi sono onorari ed hanno la durata di 2 (due) anni. Cariche ed incarichi sono riconfermabili.

ART. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 2 anni. Esso è composto da un minimo di 7 a un massimo di 11 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Il Consiglio Direttivo adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1 del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario o quando sia fatta richiesta da almeno tre dei consiglieri o dal Collegio dei revisori.

La presenza della maggioranza dei consiglieri in carica è richiesta per la validità delle riunioni del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

Il consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario.

Qualora nel corso del periodo di elezione si rendesse indisponibile un membro del Consiglio Direttivo, questo può provvedere alla sua sostituzione chiedendo la ratifica alla prossima Assemblea dei soci.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, dovrà essere convocata l'Assemblea straordinaria che procederà alla nomina di un nuovo Consiglio.

Nel caso di dimissioni o assenza di un membro del Direttivo, l'eventuale carica mancante viene reintegrata tramite delega ad uno dei componenti dello stesso.

ART. 9

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I principali compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) promuovere, sviluppare e tutelare con finalità agonistiche, sportive e propagandistiche lo sport del tennis a carattere dilettantistico;
- b) nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere; è pure facoltà del Consiglio Direttivo a procedere alla nomina di altre commissioni o di assegnare altri incarichi;
- c) decidere sulle domande di ammissione a socio ed accettare le dimissioni;
- d) esaminare il bilancio consuntivo, presentato dal Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- e) adottare i provvedimenti disciplinari;
- f) emanare i regolamenti interni;
- g) fissare di anno in anno le quote sociali;
- h) decidere su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;

ART. 10

PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento dell'attività

dell'Associazione, adotta tutti quei provvedimenti a carattere di urgenza che siano imposti da circostanze eccezionali, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, delega le sue attribuzioni al Vice Presidente.

ART. 11

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento nella rispettiva competenza, esercitandone le funzioni.

ART. 12

IL SEGRETARIO

E' nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti.

Egli dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dell'Associazione, adempie tutte le mansioni di segreteria.

ART. 13

IL TESORIERE

E' nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti.

Egli cura l'amministrazione sociale, la tenuta dei libri contabili, redige il bilancio consuntivo da presentare, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo.

ART. 14

COLLEGIO DEI REVISORI

Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sono esercitate da tre Revisori, di cui uno ne è il Presidente. Vengono nominati dall'Assemblea dei soci.

Essi esplicano il loro mandato in conformità alle attribuzioni dei sindaci in genere, secondo le norme vigenti.

Rilevando irregolarità amministrative, debbono comunicarle per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti.

ART. 15

PATRIMONIO E BILANCIO

Il patrimonio dell'Associazione consiste in tutti quei beni che per qualsiasi titolo siano diventati di proprietà sociale.

Il bilancio consuntivo sarà presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci accompagnato dalla relazione finanziaria e da quella del Collegio dei Revisori.

Le relazioni devono essere presentate per iscritto.

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1 GENNAIO al 31 DICEMBRE di ogni anno.

ART. 16

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Indipendentemente dai provvedimenti che potranno essere presi dagli organi federali a carico di un giocatore in possesso della tessera federale, il Consiglio Direttivo dell'Associazione potrà assumere, a carico di un socio, i seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a termine;
- c) radiazione dall'Associazione.

Per la radiazione il provvedimento deve essere preso a maggioranza di due terzi.

ART. 17

MODIFICHE ALLO STATUTO

Lo Statuto non può essere modificato se non dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, la proposta di modifica va indirizzata al Consiglio Direttivo per iscritto, deve essere inserita all'ordine del giorno e deve essere approvata con la maggioranza di almeno 2/3 dei soci presenti e votanti.

ART. 18

SCIoglimento

Lo scioglimento può essere deliberato soltanto da una sessione straordinaria dell'Assemblea dei soci all'uopo convocata.

Lo scioglimento sarà deciso soltanto con la maggioranza di almeno 2/3 dei soci presenti e votanti.

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, a fini sportivi, individuando il o i destinatari.

ART. 19
RICHIAMO NORMATIVO

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto sociale, valgono le norme in materia del Codice civile e delle leggi speciali, se ed in quanto applicabili.

Levico Terme, 8 aprile 2016

Il segretario

Il Presidente